



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2015), che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 33 che, nell'ambito delle misure urgenti in materia ambientale, disciplina la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale (RIN);

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, che attribuisce la formazione, l'approvazione e l'attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale ad un Commissario straordinario del Governo e ad un Soggetto Attuatore, prevedendo, altresì, che quest'ultimi “[...] procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

VISTO, inoltre, il comma 11 dell'articolo 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, che dichiara di rilevante interesse nazionale le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel Comune di Napoli, in considerazione delle condizioni di estremo degrado ambientale in cui esse versano;

VISTO, altresì, il comma 11-bis dell'articolo 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, che stabilisce che “*il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, con il quale, in attuazione del predetto articolo 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, è stata definita la composizione della Cabina di regia, avente il compito di definire gli indirizzi strategici per l’elaborazione del programma di risanamento ambientale e di assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del comprensorio Bagnoli-Coroglio, nonché individuata l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., di seguito INVITALIA, quale Soggetto Attuatore;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante “*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, con il quale, da ultimo, il Sindaco *pro tempore* di Napoli è stato nominato, fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, nonché è stata costituita la relativa struttura di supporto composta da un contingente di dieci unità di personale di livello non dirigenziale e di due unità di personale di livello dirigenziale non generale, da individuarsi a cura del Commissario sulla base di un organigramma dallo stesso predisposto, la quale cessa alla scadenza del citato incarico commissariale;

CONSIDERATO che il citato incarico commissariale è giunto a scadenza il 31 dicembre 2025 e che il relativo regime di *prorogatio* termina il 14 febbraio 2026;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, il quale ha previsto la proroga del citato incarico commissariale fino al 31 dicembre 2026; l’aumento da dieci a quindici del numero massimo di unità assegnabili alla struttura commissariale; la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della possibilità per il Commissario di nominare non più di due sub-commissari; la copertura finanziaria per gli oneri relativi alle spese di personale della struttura, nel limite di 1.087.619 euro per l’anno 2026, a valere sul medesimo Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; infine, ha previsto l’obbligo per il Commissario di trasmettere, entro il 31 marzo 2026, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, anche evidenziando l’eventuale applicazione della sanzione di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, l'incarico di Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ai sensi del citato articolo 33, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 133 del 2014, in favore del Sindaco *pro tempore* di Napoli, nonché di ridefinire la composizione della relativa struttura di supporto ampliandone la dotazione di personale di cinque unità di personale di livello non dirigenziale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

DECRETA

Art. 1

(Proroga del Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio)

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 11-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, l'incarico di Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, al Sindaco *pro tempore* di Napoli, è prorogato, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2026.
2. Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può nominare, fino al 31 dicembre 2026, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti.
3. Il Commissario di cui al comma 1 trasmette, entro il 31 marzo 2026, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-*bis*.1 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-*bis*.1 del medesimo decreto-legge.
4. Il Commissario straordinario svolge le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, relative alla struttura di supporto)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, le parole “*dieci unità di livello non dirigenziale*”, sono sostituite dalle seguenti parole “*quindici unità di livello non dirigenziale*”.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, limitatamente alle parole non modificate con il presente provvedimento, nonché le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021.

Art. 3

(Oneri connessi alla struttura commissariale)

1. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.
2. Agli oneri connessi al funzionamento della struttura commissariale si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano